Civile Sent. Sez. L Num. 17428 Anno 2021
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
Data pubblicazione: 17/06/2021

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 19521-2018 proposto da:

MENNILLO PASQUALE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI LIMATOLA;

- ricorrente principale-

contro

2020

2731

A.S.I.A. NAPOLI - AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEL POPOLO 18, presso lo studio Legale RIZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato NUNZIO RIZZO;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonchè contro

MENNILLO PASQUALE;

- ricorrente principale - controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 2782/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 3837/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per accoglimento del ricorso principale e inammissibilità del ricorso incidentale;

udito l'Avvocato GIOVANNI LIMATOLA;

udito l'Avvocato AMALIA RIZZO per delega verbale Avvocato NUNZIO RIZZO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 26 aprile 2018, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, ha accertato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da Asia Napoli S.P.A. a Pasquale Mennillo ed ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti con effetto dal 28 agosto 2015, condannando la società a corrispondere al lavoratore una indennità risarcitoria pari a 18 mensilità parametrate all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

2. La Corte di Appello, in estrema sintesi, ha ritenuto che la società datrice di lavoro già nel luglio del 2015, o comunque non più tardi del settembre dello stesso anno, fosse a conoscenza dei fatti poi addebitati al Mennillo soltanto con contestazione del 2 settembre 2016, relativamente a fatti accaduti tra il gennaio ed il luglio del 2015. La Corte ha altresì rilevato la genericità delle accuse mosse con la contestazione degli addebiti in riferimento all'appropriazione di carburante da parte del dipendente.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale il lavoratore affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso la società, contenente ricorso incidentale con un motivo; al ricorso incidentale ha resistito con controricorso il Mennillo.

4. Entrambe le parti hanno comunicato memorie in vista dell'udienza pubblica del 21 gennaio 2020. Con provvedimento del 4 febbraio 2020, il Presidente titolare della Sezione lavoro della Corte, rilevato che non era possibile procedere alla riconvocazione sollecitata da uno dei membri del Collegio, atteso che uno dei consiglieri che ne faceva parte, nel frattempo, era stato collocato fuori ruolo, ha disposto che venisse fissata una nuova udienza pubblica. In relazione ad essa la società ha depositato nuova memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica occorre valutare prima il ricorso incidentale della società, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la Corte di Appello ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione disciplinare.

Con il motivo si denuncia: "Omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione in sede di merito, che la società è venuta a conoscenza dei fatti contestati in data 2 settembre 2016, solo a seguito dell'intervento della Guardia di Finanza del giugno 2016, che aveva sorpreso due dipendenti della società intenti a rubare carburante da un mezzo aziendale, sempre presso il medesimo distributore del ricorrente, e che aveva portato la società ad ulteriori accertamenti per quel periodo gennaio-giugno 2015, con la logica e provata conclusione della sottrazione del carburante nei giorni indicati: il tutto in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c.".

Si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe soltanto apparente, con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Secondo la ricorrente non si rinviene in detta sentenza "alcun rilievo di eventuale inattendibilità del teste dott.ssa Tammaro che, sotto il vincolo del giuramento, ha dichiarato che gli accertamenti ulteriori, per il periodo gennaio-giugno 2015, erano scaturiti dall'arresto dei due dipendenti, nell'ambito del contesto afferente la sottrazione di carburante aziendale, avvenuta in modo sensibile proprio in quel periodo (primo semestre 2015), di talché si rese necessario approfondire l'indagine".

2. La doglianza non può trovare accoglimento.

Ravvisa un preteso contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che non si riscontra affatto nella motivazione censurata ma transita, piuttosto, attraverso una valutazione di inattendibilità o meno di una deposizione testimoniale.

E' noto che la valutazione delle risultanze istruttorie appartiene al dominio esclusivo del giudice del merito e ancora di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).

3. Con l'unico motivo di ricorso principale il Mennella censura la sentenza impugnata in ordina alla tutela riconosciuta dalla Corte napoletana che è quella prevista dal comma 5 dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, in luogo di quella reintegratoria prevista dal comma 4 dell'art. 18 novellato.

In particolare si denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli articoli 12 delle disposizioni della legge in generale, degli articoli 1362 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2104 e 2119 c.c., 1 e 5 legge n. 604 del 1966 e 18 commi 4 e 5 l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 co. 42 della l. 28 giugno 2012, n. 92, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

Si lamenta che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto che la società aveva genericamente contestato una pretesa appropriazione di carburante, non poteva poi propendere per la sussistenza storica di un inadempimento contrattuale da parte del lavoratore ma, al contrario, secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto concludere per "la materiale inesistenza del fatto *ex se* ovvero giuridicamente - e contrattualmente- lecito e legittimo". Si sostiene che l'elemento essenziale che avrebbe determinato il licenziamento per giusta causa sarebbe "inesistente nella contestazione" mentre i fatti che "l'azienda ha formalmente (ma inefficacemente) contestato sono e permangono non provati e comunque preclusi all'azione disciplinare per il principio del *ne bis in idem*". Si deduce che sarebbe *contra legem* ipotizzare che a fronte della inesistenza giuridica della procedura disciplinare il lavoratore possa vedere risolto il suo rapporto di lavoro.

4. Il motivo è complessivamente da rigettare.

Esso innanzi tutto presenta profili di inammissibilità nella parte in cui articola una sequela di norme del codice civile, del codice di rito e di leggi speciali, di cui si lamenta, promiscuamente ed indistintamente, la violazione.

Invero, il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

forme processuali" - comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (tra molte: Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002).

Invece, nella specie, la formulazione della censura risulta del tutto astratta, risolvendosi in una mera elencazione di norme, da quelle sull'interpretazione a quelle sulla valutazione delle prove, fino ad arrivare a quelle sulla giustificazione del licenziamento ed alla sua tutela, senza l'osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v., da ultimo, Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l'errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013); in caso contrario, la censura - pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme di legge - nella sostanza si traduce in una inammissibile critica alla ricostruzione della vicenda storica per come operata dal giudice del merito al cui dominio appartiene (come nella specie laddove parte ricorrente si duole che la Corte di Appello abbia comunque ritenuto sussistente l'inadempimento del lavoratore) ma che è censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'art. 360, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Per il resto il motivo è comunque infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto che, "sussistendo l'inadempimento posto a base del licenziamento, ma non essendo tale provvedimento preceduto da una tempestiva contestazione disciplinare", andasse applicato il regime di tutela previsto dal comma 5 dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 novellato nel 2012.

Tanto in dichiarata conformità con il principio stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 30985 del 2017) secondo cui: "La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all'accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell'addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente "*ratione temporis*" nella disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della legge n. 92 del 28.6.2012, comporta l'applicazione della sanzione dell'indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970" (conf. Cass. n. 12231 del 2018).

Arresto giurisprudenziale dal quale non vi è ragione di discostarsi.

5. Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno respinti, con spese compensate stante la reciproca soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° dicembre 2020

Il cons. estensore
Dott. Fabrizio Amendola

Il Presidente
Dott. Umberto Berrino

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia
Il Funzionario Giudiziario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale